

**BANKPEDIA,  
IL DIZIONARIO ENCICLOPEDICO ON-LINE  
DI BANCA, BORSA E FINANZA (\*)**

**VOCI PUBBLICATE**

- 1. Dubai world**, di C. Oldani
- 2. La convenzione di Roma**, di L. Lanucara
- 3. Azienda biologica**, di B. Pancino

\*\*\*

**1. Dubai world** (*C. Oldani*)

Fondo finanziario sovrano di ricchezza di proprietà dello stato di Dubai, paese degli Emirati Arabi Uniti, attivo nel settore finanziario, immobiliare, trasporti, logistica, marittimo e sportivo.

Il presidente è il Sultano Ahmed Bin Sulayem. Dubai è uno dei pochi paesi del golfo privo di petrolio e gas naturale e ha fondato il suo sviluppo sul turismo e sulle costruzioni di lusso (es. progetto The Palm).

Recita nella sua homepage "The Sun Never Sets on Dubai World" (il sole non tramonta mai su Dubai World). Il 27 novembre 2009, alla vigilia della festa musulmana del sacrificio, la Dubai World ha annunciato che il sole ha cominciato a tramontare e che il debito contratto a breve termine deve essere ridiscusso con le

---

\* Vengono pubblicate sulla Rivista Bancaria - Minerva Bancaria alcune voci del progetto Bankpedia, il Dizionario Enciclopedico on-line di Banca, Borsa e Finanza sponsorizzato dall'Associazione Nazionale per l'Enciclopedia della Banca e della Borsa (ASSONEBB) di Roma. [www.bankpedia.org](http://www.bankpedia.org)

banche. Il debito complessivo di Dubai World nei confronti delle banche europee sembra essere nell'ordine dei 40 miliardi di euro, di cui 25 a breve termine.

Gli istituti di credito diretti interessati sono: HSBC, Standard Chartered, Barclays, Abn Amro, Citibank, BNP Paribas, in gran parte anglosassoni e americani. Sono coinvolte anche alcune banche iraniane, poiché Dubai è considerata la cassaforte degli ayatollah.

Gli effetti più rilevanti per l'Europa delle difficoltà di Dubai World sono nei confronti delle banche sulle sponsorizzazioni sportive (F1 team McLaren-Mercedes, vela team New Zealand, calcio Liverpool, Milan, Amburgo e Arsenal). Con riferimento all'Italia, le imprese di costruzione ed engineering italiane nel golfo si sono dette fiduciose che la crisi si risolverà a breve, ma la loro esposizione è considerevole.

La exit strategy della crisi prevede la ristrutturazione del debito con le banche coinvolte e un'operazione di salvataggio da parte della banca centrale degli Emirati Arabi Uniti e del fondo sovrano di ricchezza di Abu Dhabi, paese membro degli emirati e ricco di petrolio.

## 2. Convenzione di Roma (*L. Lanucara*)

*Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali*

### Premesse

La Convenzione di Roma del 1980 (Convenzione) sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali è una convenzione di diritto internazionale privato entrata in vigore in Italia dal primo aprile 1991, in virtù di ratifica intervenuta con Legge n. 975 del 18 dicembre 1984. Essa è in vigore in tutti i Paesi dell'Unione Europea<sup>1</sup>.

A seguito dell'adozione del Regolamento (CE) 593/2008<sup>2</sup>, meglio noto come "Regolamento Roma I", all'interno dell'Unione Europea la Convenzione non si applicherà ai contratti stipulati a partire dal 17 dicembre 2009<sup>3</sup>, che saranno inve-

---

1 Da rilevare che in Germania le norme della convenzione si applicano non in quanto tali ma attraverso l'adozione di norma nazionale sostanzialmente identica all'interno del EGBGB (Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch).

2 G.U.U.E. L 177/6 del 4 luglio 2008.

3 Ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento, esso sostituisce la convenzione di Roma negli Stati membri, salvo per quanto riguarda i territori degli Stati membri che rientrano nel campo di applicazione territoriale di tale convenzione e ai quali il Regolamento non è applicabile a norma dell'articolo 299 del Trattato di Roma.

ce disciplinati del nuovo Regolamento. Già dall'11 gennaio 2009, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali è, invece, disciplinata dal Regolamento (CE) 864/2007<sup>4</sup>, meglio noto come "Regolamento Roma II".

La Convenzione si applica alle obbligazioni contrattuali che implicino un conflitto di leggi, ad esclusione pertanto di quei contratti privi di elementi di estraneità ad uno specifico e singolo ordinamento. Sono escluse dal campo di applicazione le materie indicate ai commi 1 e 2 dell'articolo 1<sup>5</sup>. Da rilevare, a riguardo, che l'articolo 57 della legge n. 218/1995, che regola il diritto internazionale privato italiano, prevede che le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione. In virtù di tale rinvio, si ritiene che anche le materie espressamente escluse dal richiamato articolo 1 della Convenzione siano regolate, per l'individuazione del diritto applicabile, dalla Convenzione<sup>6</sup>.

La Convenzione ha carattere universale (articolo 2), in quanto si applica anche quando la legge alla quale i suoi principi rinviano non sia la legge di uno Stato contraente. In caso di contrasto con norme di diritto comunitario direttamente applicabili o con le relative norme di recepimento nazionale, è previsto il primato del diritto comunitario (articolo 20).

---

4 G.U.U.E. L 199/40 del 31 luglio 2007.

5 Le materie escluse sono:

- questioni di stato e di capacità delle persone fisiche, fatto salvo l'articolo 11;
- obbligazioni contrattuali relative a: testamenti e successioni; regimi matrimoniali; diritti e doveri derivanti dai rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, compresi gli obblighi alimentari a favore dei figli naturali; obbligazioni che derivano da cambiali, assegni, vaglia cambiari nonché da altri strumenti negoziabili, qualora le obbligazioni derivanti da tali strumenti risultino dal loro carattere negoziabile;
- compromessi, clausole compromissorie e convenzioni sul foro competente;
- questioni inerenti al diritto delle società, associazioni e persone giuridiche, quali la costituzione, la capacità giuridica, l'organizzazione interna e lo scioglimento delle società, associazioni e persone giuridiche, nonché la responsabilità legale personale dei soci e degli organi per le obbligazioni della società, associazione o persona giuridica;
- questione di stabilire se l'atto compiuto da un intermediario valga a obbligare di fronte ai terzi la persona per conto della quale egli ha affermato di agire, o se l'atto compiuto da un organo di una società, associazione o persona giuridica valga ad obbligare di fronte ai terzi la società, l'associazione o la persona giuridica;
- costituzione di trusts e rapporti che ne derivano tra i costituenti, i trustees e i beneficiari;
- prova e procedura, fatto salvo l'articolo 14;
- contratti di assicurazione per la copertura di rischi localizzati nei territori degli Stati membri della Comunità economica europea.

6 La portata effettiva di tale disposizione è, peraltro, limitata dal fatto che essa non opera ove la materia esclusa dall'articolo 1 della Convenzione sia disciplinata da altre disposizioni della legge n. 218 del 1995, da leggi speciali ovvero da altre convenzioni internazionali ratificate dall'Italia.

## Principali norme della Convenzione

### Scelta della legge applicabile

Il principio fondamentale della Convenzione è quello della libertà di scelta della legge applicabile, previsto dall'articolo 3. La libertà di scelta è assoluta, nel senso che non solo il diritto scelto può essere di un Paese terzo rispetto alle parti, ma può anche non avere alcun collegamento con il contratto. A riguardo, la dottrina si pone il dubbio se sia possibile scegliere come legge contrattuale un sistema di norme non statali – ad esempio di principi Unidroit – ovvero delle norme uniformi come la Convenzione di Vienna, indipendentemente da ordinamenti nazionali di recepimento.

Sempre secondo l'art. 3 della Convenzione, la scelta della legge può anche essere tacita, purché risulti “...in modo ragionevolmente certo dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze”. La genericità di tale disposizione ha comportato che la determinazione di una scelta tacita potesse portare a diverse pratiche a seconda dei Paesi, con una tendenza – criticata in dottrina – ad individuare la legge del foro come quella tacitamente scelta dalle parti. È, peraltro, ritenuta ammissibile la c.d. scelta negativa, ovvero il caso in cui, pur non avendo scelto chiaramente una legge applicabile, le parti abbiano direttamente o indirettamente voluto escludere una determinata legge nazionale<sup>7</sup>.

Ulteriore variante della libertà di scelta della legge applicabile è la facoltà delle parti, prevista del comma 2 dell'articolo 3, di modificare la propria scelta successivamente alla stipulazione del contratto, con il solo limite che dal cambiamento di legge applicabile non può essere inficiata la validità del contratto, né possono essere pregiudicati i diritti di terzi.

Le parti possono altresì ricorrere al c.d. *depeçage*, ovvero l'applicazione di diversi diritti a diverse parti del contratto, possibilità che consente da un lato di meglio attagliare gli istituti di diversi ordinamenti giuridici ritenuti adeguati alle esigenze contrattuali delle parti e, dall'altro, può senz'altro semplificare le negoziazioni contrattuali nelle quali spesso ciascuna parte esige la scelta del proprio ordinamento giuridico (art. 3, comma 1).

In un sistema che prevede una così incisiva e libera possibilità di determinazione delle parti sul diritto applicabile, unica limitazione è quella di cui al terzo comma

---

<sup>7</sup> Casistica, questa, che lascia aperta la difficoltà del criterio secondo il quale, una volta individuate la legge esclusa, si debba individuare quella applicabile.

dell'articolo 3, secondo il quale, qualora nel momento della scelta tutti gli altri dati di fatto si riferiscano a un diverso Paese rispetto a quello indicato dalle parti, la scelta effettuata non consente di derogare alle norme imperative di detto Paese<sup>8</sup>.

### **Legge applicabile in mancanza di scelta**

Nel caso in cui le parti non abbiano individuato esplicitamente una legge applicabile e non sia possibile individuare una scelta implicita, interviene in primo luogo il criterio sussidiario di cui all'articolo 4, secondo il quale il contratto è regolato dalla legge del Paese col quale presenta il collegamento più stretto. Per determinare detto collegamento, operano una serie di presunzioni, ed in particolare:

- (i) In via generale, il collegamento più stretto si presume sussistere col Paese in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la propria residenza abituale o, in caso di società, la propria amministrazione centrale;
- (ii) per contratti riguardanti beni immobili, il collegamento più stretto si presume sussistere col Paese in cui l'immobile è situato;
- (iii) per contratti di trasporto merci, il collegamento più stretto si presume sussistere col Paese in cui il vettore ha la sede principale al momento della conclusione del contratto, se esso coincide col paese in cui si trova il luogo di carico o scarico o la sede principale del mittente.

Evidentemente, per la presunzione generale di cui al punto (i), la questione decisiva è quella della individuazione della prestazione caratteristica. Soccorre a riguardo la Relazione Giuliano e Lagarde sulla Convenzione<sup>9</sup>, secondo la quale nei contratti a prestazioni corrispettive la prestazione caratteristica è quella di carattere non monetario<sup>10</sup>.

La disciplina delle presunzioni é completata dall'ultimo comma dell'articolo 4, secondo il quale la presunzione principale viene meno nel caso in cui non sia pos-

---

8 L'incertezza che detta disposizione può determinare nella disciplina del contratto, ha indotto il Regno Unito, il Lussemburgo, la Germania, l'Irlanda ed il Portogallo ad esprimere riserva sul primo comma dell'articolo 7, secondo quanto consentito dall'articolo 22 della Convenzione.

9 G.U.C.E. n. C 282 del 31 ottobre 1980.

10 Indicazione, questa, di facile applicazione nella maggioranza dei contratti, ma che può rivelarsi più complessa, ad esempio, per i casi di franchising, che difatti ha trovato specifica previsione all'art. 4, comma 1, lettera e) del Regolamento "Roma I", secondo il quale "il contratto di affiliazione (franchising) è disciplinato dalla legge del paese nel quale l'affiliato ha la residenza abituale."

sibile individuare la prestazione caratteristica, mentre le altre presunzioni vengono meno ove risulti “dal complesso delle circostanze” che comunque esiste un collegamento più stretto con un Paese diverso rispetto a quello cui si giungerebbe con la loro applicazione, connotando pertanto dette presunzioni come *iuris tantum*.

Gli articoli 5 e 6 prevedono, infine, specifiche norme sull'individuazione della legge applicabile, in mancanza di scelta, per i contratti conclusi dai consumatori e per i contratti individuali di lavoro.

### **Casi particolari**

Casi particolari di legge applicabile, indipendenti dalla scelta delle parti, sono previsti:

- Per la dichiarazione di incapacità riguardo contratti conclusi tra persone che si trovano in uno stesso Paese (articolo 11);
- per le cessioni di credito (articolo 12);
- per la surrogazione (articolo 13);
- per la prova del contratto (articolo 14).

### **Legge applicabile alla validità del contratto e alla forma**

L'articolo 8, primo comma, stabilisce che per l'esistenza e la validità del contratto e delle sue disposizioni si debba fare riferimento alla legge che, in virtù della Convenzione, sarebbe applicabile ove il contratto o la disposizione fossero validi. In deroga a tale disposizione, il secondo comma prevede che il contraente che intenda dimostrare di non aver dato il proprio consenso, può riferirsi alla legge del Paese in cui ha la sua residenza abituale, se dalle circostanze risulti che non sarebbe ragionevole stabilire l'effetto del comportamento di questo contraente secondo la legge prevista nel primo comma.

Per quanto riguarda i requisiti di forma, l'articolo 9 prevede una serie di regole volte al principio del *favor negotii*, che portano a considerare valido il contratto se rispetti i requisiti di almeno una delle leggi alternativamente richiamate.

### **Portata della legge del contratto**

La legge che regola il contratto, individuata secondo le disposizioni su riportate, disciplina (articolo 10): l'interpretazione del contratto, l'esecuzione delle obbligazioni che ne discendono, le conseguenze dell'inadempimento totale o parziale di quelle obbligazioni, i diversi modi di estinzione delle obbligazioni nonché le prescrizioni e decadenze fondate sul decorso di un termine e le conseguenze

della nullità del contratto. Le modalità di esecuzione e le misure che il creditore dovrà prendere in caso di esecuzione difettosa sono regolate dalla legge del paese dove l'esecuzione ha luogo.

### **Regole di interpretazione**

L'interpretazione della Convenzione è disciplinata dall'articolo 18, secondo il quale l'interprete deve tener conto del carattere internazionale delle sue disposizioni e dell'opportunità che queste siano interpretate e applicate in modo uniforme. A tale principio, generale e tipico delle convenzioni internazionali, s'è aggiunta l'incisiva possibilità, prevista nei protocolli di Bruxelles del 19 dicembre 1988, in vigore dal 1° agosto 2004, di un ricorso pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea per l'interpretazione della Convenzione<sup>11</sup>.

### **Il Regolamento “Roma I” - principali innovazioni rispetto alla Convenzione**

A seguito dell'introduzione nel Trattato di Roma – con novella apportata dal Trattato di Amsterdam - del principio di cooperazione giudiziaria all'articolo 65, s'è avviato un processo di “comunitarizzazione” del diritto internazionale privato e processuale nell'Unione, che ha visto un primo esito con la sostituzione della Convenzione di Bruxelles del 1968 con il Regolamento (CE) n. 44/2001. Il processo s'è completato con il Regolamento 593/2008, detto “Roma I” (Regolamento), che ha sostituito la Convenzione per quanto riguarda le obbligazioni contrattuali, e con il Regolamento 864/2007, detto “Roma II”, che disciplina le obbligazioni extracontrattuali.

Come ricordato in premesse, il Regolamento disciplinerà i contratti stipulati a partire dal 17 dicembre 2009. Nella presente sezione ci si limiterà ad evidenziare le principali differenze rispetto alla disciplina della Convenzione.

### **Legge applicabile**

L'impianto relativo all'individuazione della legge applicabile in caso di mancata scelta viene rilevantemente modificato dal Regolamento. Infatti, anziché individuare un criterio generale nel collegamento più stretto, corroborato da presunzioni e con individuazione di alcuni casi specifici, il Regolamento è strutturato nel modo seguente:

---

<sup>11</sup> La richiesta di pronuncia pregiudiziale può essere esperita dalle giurisdizioni supreme degli Stati membri (Corte di Cassazione e Consiglio di Stato in Italia) e dalle altre giurisdizioni quando si pronunciano in appello.

- In primo luogo, il comma 1 dell'articolo 3 stabilisce norme specifiche per numerose tipologie di contratto<sup>12</sup>;
- ove non siano applicabili i criteri di cui sopra, interviene quello – già noto – della residenza della parte che deve effettuare la prestazione caratteristica;
- solo residualmente si farà riferimento alla legge del Paese con il quale il contratto ha il collegamento più stretto.

Gli articoli da 5 a 8 contengono specifiche disposizioni su contratto di trasporto, contratti conclusi da consumatori, contratti di assicurazione e contratti individuali di lavoro, improntate alla tutela della parte considerata più debole, anche con la previsione di limiti alla libertà di scelta delle parti.

### **Il concetto di norme di applicazione necessaria**

La Convenzione, come visto, stabilisce genericamente l'applicazione delle norme inderogabili della legge del Paese al quale gli altri criteri di collegamento avrebbero portato se le parti non avessero scelto un diverso diritto. Il Regolamento, d'altra parte, individua come norme di applicazione necessaria solo quelle volte a salvaguardare gli interessi pubblici dello Stato (articolo 9). Inoltre, sono stabiliti due requisiti affinché si dia efficacia alle norme imperative di un altro Paese: l'esecuzione del contratto deve avvenire nel paese che ha emanato le norme di applicazione necessaria e deve essere illecita in detto Paese, a causa della violazione di dette norme. Con ciò, l'ambito di applicazione della norma sembra essere allo stesso tempo più preciso e più ristretto rispetto alla generica disposizione della Convenzione.

---

<sup>12</sup> In particolare:

- il contratto di vendita di beni è disciplinato dalla legge del paese nel quale il venditore ha la residenza abituale;
- il contratto di prestazione di servizi è disciplinato dalla legge del paese nel quale il prestatore di servizi ha la residenza abituale;
- il contratto avente per oggetto un diritto reale immobiliare o la locazione di un immobile è disciplinato dalla legge del paese in cui l'immobile è situato (ma la locazione di un immobile per uso privato temporaneo per un periodo di non oltre sei mesi consecutivi è disciplinata dalla legge del paese nel quale il proprietario ha la residenza abituale, purché il locatario sia una persona fisica e abbia la sua residenza abituale nello stesso paese);
- il contratto di affiliazione (franchising) è disciplinato dalla legge del paese nel quale l'affiliato ha la residenza abituale;
- il contratto di distribuzione è disciplinato dalla legge del paese nel quale il distributore ha la residenza abituale;
- il contratto di vendita di beni all'asta è disciplinato dalla legge del paese nel quale ha luogo la vendita all'asta, se si può determinare tale luogo;
- il contratto concluso in un sistema multilaterale che consente o facilita l'incontro di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 17, della direttiva 2004/39/CE, conformemente a regole non discrezionali e disciplinato da un'unica legge, è disciplinato da tale legge.



### 3. Azienda biologica (*B. Pancino*)

Azienda agricola che aderisce volontariamente ad un sistema di produzione regolamentato.

Il sistema di produzione regolamentato prende il nome di Metodo dell'agricoltura biologica. L'agricoltura biologica è un tipo di agricoltura che considera l'intero ecosistema agricolo, sfrutta la naturale fertilità del suolo favorendola con interventi limitati, promuove la biodiversità dell'ambiente in cui opera ed esclude l'utilizzo di prodotti di sintesi (salvo quelli specificatamente ammessi dal regolamento comunitario) e organismi geneticamente modificati.

I Regolamenti comunitari di riferimento per l'agricoltura biologica sono:

Regolamento CE 834/07 del consiglio, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91, il quale detta le norme fondamentali sul metodo di produzione biologico. Il regolamento fornisce la base per lo sviluppo sostenibile della produzione biologica e, nel contempo, assicura l'efficace funzionamento del mercato interno, garantisce una concorrenza leale, assicura la fiducia dei consumatori e ne tutela gli interessi. Esso stabilisce obiettivi e principi comuni per rafforzare le norme definite nel quadro del presente regolamento concernenti:

- a) tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione dei prodotti biologici nonché il loro controllo;
- b) l'uso di indicazioni riferite alla produzione biologica nell'etichettatura e nella pubblicità.

Regolamento CE 889/08 della Commissione del 5 settembre 2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.

Regolamento 1698/05 del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) definisce gli obiettivi che la politica di sviluppo rurale contribuisce a conseguire. All'interno dell'Asse II del Regolamento, denominato Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale, sono previste specifiche misure di sostegno (pagamenti agro ambientali) verso le aziende agricole che sottoscrivono impegni che vanno al di là del-

le specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 4 e 5 e degli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 (Buone Pratiche Agricole) e dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale.

Tale indicazione del Regolamento ha trovato una diretta applicazione all'interno dei Piani di Sviluppo Rurale, promossi da ciascuna Regione, attraverso la formalizzazione di un pagamento agro ambientale (Misura 2.1.4) diretto alle aziende agricole a conduzione biologica.

Il rispetto della normativa europea poi applicata a livello nazionale e recepita a livello regionale, prevede che le aziende biologiche le aziende in conversione siano sottoposte a controlli periodici effettuati da specifici organismi di controllo.